



Gruppo consiliare Lega Nord

della Regione Toscana

Al Presidente del Consiglio

A00 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

-5 FEB. 2019

N. 1974 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE de la TOSCANA
Xº LEGISLATURA
PDC N 339

Oggetto: Proposta di Legge "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità."

Di iniziativa dei Consiglieri:

Elisa Montemagni

Roberto Biasci

Rolebo Biaso

Jacopo Alberti

Marco Casucci

Roberto Salvin

Luciana Bartolini

#### **Preambolo**

#### Il Consiglio regionale della Toscana

Visto l'articolo 118 quarto comma;

Visto l'articolo 3 comma 2 e l'articolo 4 dello Statuto regionale;

Visto il d.lgs. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. Serie Generale , n. 305 del 30 dicembre 1992) e successive modificazioni;

Vista la Lr 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";

Vista la LR 84/2015 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005" (Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015)

Vista la LR 77/2004 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla LR 39/2000" - e successive modificazioni - con particolare riferimento all'articolo 10 "Donazioni ed altre liberalità" a favore della Regione;

## Considerato che,

con la presente proposta di legge si intende valorizzare il ruolo dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione, nella consapevolezza che, per il perseguimento degli interessi pubblici rilevanti, come quello della salute delle persone, sia assolutamente necessario l'apporto di tutte le componenti sociali. E ciò anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore sostenibilità, anche economica, degli interventi in sanità e per migliorare la qualità dei servizi sanitari resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria.

La presente proposta ben si inserisce in un contesto sociale in cui è forte la partecipazione della cittadinanza ad iniziative di volontariato e solidarietà anche economica: una realtà ben presente in tutto il nostro Paese, ma ancor più nella nostra regione, sempre ai vertici dei territori che si distinguono per iniziative di volontariato e aiuto alle persone.

La proposta di legge detta disposizioni, nel rispetto della disciplina statale, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore delle aziende unità sanitarie locali (Ausl), delle aziende ospedaliero-universitarie (Aou), degli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale. Si tratta di atti che, con spirito di generosità - al quale non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo - determinano un arricchimento patrimoniale in favore degli enti suddetti a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di un mammografo, piuttosto che di un ecografo o ancora di una TAC o di altri macchinari e strumenti sanitari. Lo spirito della presente legge muove dalla necessità di contemperare l'atto di generosità con il rispetto della programmazione regionale in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con i medesimi, gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura. Tutto ciò al fine di migliorare, come già evidenziato, la qualità dei servizi resi all'utenza.

Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e le proposte di donazione devono essere valutate in base al loro valore strategico e all'impatto economico ed organizzativo, che andranno a determinare all'interno dell'ente.

Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità, la presente proposta di legge contiene la disciplina della raccolta dei fondi, prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di compartecipare fino ad un massimo del 30 per cento del valore del bene da acquistare e donare (articolo 7) ai soggetti qui già elencati. Un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali.

La presente proposta di legge, oltreché promuovere le donazioni in sanità, introduce una disciplina uniforme sul territorio regionale per quanto riguarda gli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, in grado di garantire:

- la massima trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario (articoli 3, 4, 5),
- la massima pubblicità (articolo 8),
- il riconoscimento della competenza della Giunta regionale nella determinazione del limite delle donazioni di modico valore, nonché lasciti e legati testamentari (articolo 6), l'individuazione delle strutture degli enti nelle varie fasi del procedimento, nonché della relativa modulistica (articolo 9),
- la previsione di una clausola valutativa (articolo 10) che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare (entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale), una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

La presente legge, infine, tiene conto, in sede di prima applicazione, anche delle donazioni che, prima dell'entrata in vigore della legge, abbiano già consentito l'acquisto e la donazione del bene, ma non il suo completo pagamento (articolo 12).

Si evidenzia, da ultimo, che la presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico della regione, in quanto l'eventuale compartecipazione regionale di cui all'articolo 7 è disposta a iso-risorse del fondo sanitario regionale o di altre risorse regionali all'uopo individuate.

# INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONI IN SANITÀ

#### Art. 1 - Finalità

- 1. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore delle aziende unità sanitarie locali (Ausl), delle aziende ospedaliero-universitarie (Aou), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.
- 2. La presente legge è, inoltre, finalizzata a garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale delle donazioni a favore degli enti previsti dal comma 1.
- 3. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale, tiene conto delle necessità dell'ente e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura
- 4. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità.

### Art. 2 - Principi generali

- 1. Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti di cui all'articolo 1.
- 2. Le proposte di donazione sono valutate tenuto conto del loro valore strategico e dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
- 3. Per garantire le finalità di cui all'articolo 1, le donazioni hanno come beneficiario l'ente e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo si articola.

#### Art. 3 - Procedimento in materia di donazioni

- 1. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, pubblicano nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della presente legge, redatto sentito il Collegio di direzione dell'ente e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
- 2. Il procedimento per la donazione inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica all'ente l'intenzione di effettuare una donazione, specificando motivazioni e finalità.
- 3. L'ente verifica in via prioritaria che:
  - a. la finalità della donazione rientri nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo
     2;
  - b. non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'ente;
  - c. la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente;
  - d. sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature;
  - e. la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'ente donatario.
- 4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e d) del comma 3, così come nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'ente deve rifiutare la donazione con provvedimento del rappresentante legale.

#### Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni di beni

1. Qualora la donazione abbia per oggetto beni mobili o mobili registrati, quali attrezzature, grandi macchinari, macchine d'ufficio, informativa, arredi, automezzi, per l'acquisizione dei quali è prevista dalla normativa regionale vigente l'autorizzazione della Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari, di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies della Lr 40/2005 e successive modificazioni, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione della stessa Commissione, che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

- 2. Nel caso di donazione di beni mobili che non rientrano nella categoria individuata dal comma 1, il rappresentante legale dell'ente provvede all'accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto dall'articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio dell'ente, quali quelli connessi all'utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi richiesti per la collocazione del bene.
- 3. Nel caso di donazione di beni immobili, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

## Art. 5 - Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro

- 1. Le procedure disciplinate dall'articolo 4, comma 2, si applicano anche nell'ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all'acquisto dei beni previsti dal medesimo articolo.
- 2. Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate sono destinate dal rappresentante legale dell'ente alle finalità istituzionali ritenute più opportune.

# Art. 6 – Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore degli enti previsti dall'articolo 1.

#### Art. 7 - Disposizioni in materia di raccolte di fondi

- 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle raccolte di fondi realizzate dagli enti previsti dall'articolo 1 della presente legge o da altri soggetti pubblici o privati, al fine dell'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge.
- 2. La Regione, al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi di cui al comma 1, destina una quota del fondo sanitario regionale o di risorse regionali, alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima del trenta per cento del valore della singola donazione accolta. Tale quota è definita annualmente dalla giunta regionale, tenuto conto anche delle proposte di donazioni e degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 3.
- 3. Le modalità di erogazione della compartecipazione di cui al comma 2 sono definite dalla giunta regionale con specifica deliberazione da assumere entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, così come previsto all'articolo 9.

## Art. 8 – Trasparenza e pubblicità

- 1. Al fine di garantire la trasparenza, l'ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all'entità e alla tipologia della donazione stessa, sull'utilizzo di quanto donato e sul positivo impatto avuto con riferimento alle necessità dell'ente medesimo e dei suoi utenti.
- 2. L'ente donatario rende adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima, quali affissione di targa, informativa alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.

#### Art. 9 - Adempimenti a carico della Giunta regionale

1. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, a deliberare un regolamento al fine di individuare il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di cui all'articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

#### Art. 10 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

#### Art. 11 - Norma di rinvio

- 1. Per quanto riguarda la definizione dell'istituto della donazione, la capacità di disporre e di ricevere per donazione, la forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli artt. 769 e ss del codice civile.
- 2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, in particolare dall'articolo 5 del Dlgs 502/1992 in materia di patrimonio e contabilità, e della legge regionale 40/2005 e successive modificazioni in materia di assetto contabile di Ausl e Aou.

#### Art. 12 - Norme di prima applicazione

- 1. In sede di prima applicazione e comunque entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1 pubblicano nei propri siti web un elenco di beni, coerente con le finalità di cui alla presente legge, ritenuti necessari, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, specificando le ragioni e le modalità di utilizzo, in modo tale da poter indirizzare eventuali donazioni.
- 2. In sede di prima applicazione, qualora siano già state avviate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, raccolte di fondi per l'acquisto di un bene, la Giunta regionale può concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 7.

#### Art, 13 - Invarianza della spesa.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Relazione

- Art. 1 Finalità: in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore delle aziende unità sanitarie locali (Ausl), delle aziende ospedaliero-universitarie (Aou), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.
- **Art. 2 Principi generali**: l'articolo specifica che le donazioni di beni e le liberalità in denaro sono vincolate ai fini istituzionali degli enti di cui all'articolo 1. Le proposte di donazione sono per questo valutate tenuto conto del loro valore strategico.
- Art. 3 Procedimento in materia di donazioni: l'articolo prevede che gli enti potenziali beneficiari della donazione debbano pubblicare nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della legge e redatto sentito il Collegio di direzione dell'ente e nel rispetto di specifici criteri. La norma descrive tutta la procedura di donazione che inizia con la manifestazione di volontà del donante, che comunica all'ente l'intenzione di effettuare una donazione, specificando motivazioni e finalità. Compito dell'ente beneficiario è quello di verificare il rispetto delle finalità della donazione; che non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'ente; che la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente; che sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature; che la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'ente donatario.
- Art. 4 Disposizioni in materia di donazioni di beni: la norma specifica che in caso la donazione abbia ad oggetto specifici beni mobili o mobili registrati per la cui acquisizione occorra un parere della Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari, così come regolata dalla Lr 40/2005 e successive modificazioni, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della stessa alla valutazione della Commissione, che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. Al comma 2 l'articolo 4 regola la fattispecie della donazione di beni mobili non soggetti al parere della Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari, richiamando la procedura regolata all'articolo 3. Infine, il comma 3

prevede una specifica procedura per l'accettazione dei beni immobili, che è soggetta da un preventivo parere delle strutture competenti della Giunta regionale.

Art. 5 Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro: l'articolo si limita a specificare le procedure in caso di donazioni di modica entità ed in denaro.

Art. 6 Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari: l'articolo si limita a specificare le procedure da seguire in caso di lasciti e legati testamentari.

Art. 7 Disposizioni in materia di raccolte di fondi: la norma prevede che anche per le raccolte fondi realizzate dagli enti sanitari sia soggetti alla presente normativa. In particolare il comma 2 regola il ruolo della regione che, ai fini di stimolare il ricorso alla raccolta fondi, destina una quota del fondo sanitario regionale o di risorse regionali, alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima del trenta per cento del valore della singola donazione accolta. Tale quota è definita annualmente dalla giunta regionale.

Art. 8 Trasparenza e pubblicità: la norma prevede che, al fine di garantire la massima trasparenza, l'ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all'entità e alla tipologia della donazione stessa, sull'utilizzo di quanto donato. Al contempo l'ente donatario è chiamato a rende adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima.

Art. 9 Adempimenti a carico della Giunta regionale: la norma prevede che la Giunta emani uno specifico regolamento finalizzato ad individuare il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti - di cui all'articolo 1 - competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

Art. 10 Clausola valutativa: al fine di valutare l'efficacia della presente norma, l'articolo 10 prevede che annualmente la Giunta relazioni alla Commissione consiliare competente sugli in relazione agli atti di liberalità accettati dagli enti gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

**Art. 11 Norma di rinvio:** il presente articolo specifica le norme nazionali che regolano la donazione e la revoca ma anche le norme di riferimento del sistema sanitario nazionale.

**Art. 12 Norme di prima applicazione**: il presente articolo regola la fase transitoria dell'entrata in vigore della legge ed in particolare, da un lato, prevede sia la pubblicazione nei siti web degli enti interessati al ricevimento della donazione di uno specifico elenco di beni, coerente con le finalità di cui alla presente legge, dall'altro lato, specifica che in sede di prima applicazione, qualora siano già state avviate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, raccolte di fondi per l'acquisto di un bene, la Giunta regionale può concedere l'autorizzazione seguendo la procedura così come definita al comma 2 dell'articolo 7.

Art. 13 Invarianza della spesa: non sono previsti impegni di spesa.

# RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA

# Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI JANITA
Soggetto proponente :	GRUPPO CONTILLA RE LEGA NORD
Copertura finanziaria :	<ul> <li>Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .</li> <li>Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio</li> </ul>
Tipologia della proposta	di legge
□ prevede spese a raggiungere, le procomportano la qua nel bilancio di pre successivi bilanci a decisione in ordine dispone spese a complessivo della previsione in corso prevede spese a ca tale da predetern riconoscimento a sutomatismi di specario del consi complessivo della previsione in corso prevede spese a ca tale da predetern riconoscimento a sutomatismi di specario della previsione in corso prevede spese a ca tale da predetern riconoscimento a sutomatismi di specario della previsione in corso prevede spese a ca tale da predetern riconoscimento a sutomatismi di specario della previsione in corso preventa di gettito della previsione in corso preventa di	carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da rocedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che antificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi evisione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la e alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015) carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul iglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di o ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria arattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo minarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di esa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015) le entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)

# Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

II Setto	ore/Soggetto di	competenza dell'ambit	o di intervento della propos	ta di legge illustra i cr	iteri ed il metodo		
utilizza	ato per :						
	☐ quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge						
			mplessivo derivante della pr				
	vigore						
	quantificare il finanziari	costo o il risparmio co	mplessivo derivante della pr	roposta in esame sui	tuturi esercizi		
		ventuale invarianza di					
			voci di incremento e/o di ri				
			efinizione degli oneri finanzi		a proposta in esame		
			ata di parte corrente o in co	onto capitale			
	attestare la su	ssistenza della clausola	a di non onerosità				
Ш							
La prop	oosta di legge pr	oduce sulle previsioni	attuali del bilancio finanziario	0:			
,							
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale		
Missio	ne						
Progra	ımma						
Titolo		-					
Totale		0.	0	0	0		
Spazio	per nota espiio	cativa elementi relat	ivi alla fattispecie sopra se	elezionata			

# Metodologie di quantificazione utilizzate: Analisi qualitativa (descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione) Copertura finanziaria: Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile □ variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta ) invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma ☐ il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità □ variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste □ copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa ☐ imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi

oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo

considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

	ri di cui sopra il Settore b roduce sulle previsioni a			a riduzione che la
W-0.0F	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione	<u>.</u>			
Programma				
Titolo				
Totale	. 0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa	a elementi relativi	alla fattispecie sopra indicata
	•	

# Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: _	GRUPPO	CONSILLARE	LEGA NORI	<u> </u>
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ec	c)			
Tipologia del provvedimento: _	ProPostA	DI LEGGE	<u> </u>	
(legge regionale, emendamenti, ecc.)				
Descrizione dell'intervento:	INTERVENTI R	EGIONALI 11	N MATERIA	
51077111				
(indicare l'obiettivo principale, la durat	a, stanziamento complessiv	o, stanziamento annuale	e, ammontare stimato po	er beneficiario)
I SEZIONE: CRITERI PER VERIFIC	ARE L'EVENTUALE PRE	SENZA DI UN AIUTO	DI STATO	
1. RISORSE PUBBLICHE				
• 1.a. Impiego di risorse p	oubbliche	SI	No	
1.a1 □ il vantaggio è concesso di altri enti pubblici sulla cui di statali, regionali, Fondi Struttur	lestinazione le Autorit	à nazionali esercita	no la propria discr	

contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

1.a.2 □ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o

Altro (sp	pecificare):					
						· <del></del>
	7		*			
FORSE	(specificare dubbi):					
					•	
					•	
hiarimer	cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto nti relativi all'origine statale delle ri UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto	isorse fo	rniti nella			
lel caso v	venga risposto SI al punto 1.a si prosegu	e la comp	ilazione de	lla scheda.		
• 1	.b. Risorse imputabili all'autorità pubbl	ica	SI		NO	
	intaggio è concesso direttamente inistrazione pubblica [è il caso di rispost		-	blica in .a.1]; oppu		te integrar
giscono	aggio è concesso attraverso intermec sotto il controllo dell'Autorità pubblica dei rispettivi consigli d'amministrazione)	(azionar	iato, diritti	di voto, r	nomine del pr	
⊐ Altro (s	pecificare):			<u>.</u>		
			<u>,                                      </u>			
					<del></del>	
FORSE	(specificare dubbi):					

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

## 2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

2,b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- □ identità (aiuti ad hoc);
- □ dimensione;
- □ settore economico o attività (indicare quali :\_\_\_\_\_\_

□ area geografica¹ (indicare quale:	_);
□ altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggeti solo ad imprese neo-costituite, ecc);	i giuridici, o
□ caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la li diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.	mitazione, di
□ Altro (specificare):	
FORSE (specificare dubbi):	<del>-</del>
In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attent chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europe 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.	
Se si è risposto <u>NO</u> al presente punto 2, <u>non</u> compilare il successivo punto 3.	
Se si è risposto $\underline{SI}$ ad entrambi i punti $\underline{1}$ e $\underline{2}$ compilare il successivo punto 3 per verificare la paiuto di Stato.	resenza di un
3. VANTAGGIO ECONOMICO	
Il <i>vantaggio economico</i> è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere su norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione in	

Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. Se si è riposto SI: Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio: □ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto); □ abbuono di interessi (contributo in conto interessi); □ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota); □ differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato); □ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali); □ estinzione o riduzione del debito; □ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato; □ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato); prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato); □ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese; □ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato; partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato); □ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark; □ nel caso delle infrastrutture: □ per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento; □ per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore; □ per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_

FORSE (specificare dubbi):
In caso in cui si intenda rispondere <u>NO</u> al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.
In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.
II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.
□ <i>de minimis</i> ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
□ <i>esenzione</i> dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti
<ul> <li>notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:</li> </ul>
o indicare gli orientamenti di settore:
In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:
o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente:	
o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente:	

# □ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

## □ Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body	SI	NO
Indicare per quale sezione e/o punto/i spe	ecifico/i si è richiesto il s	upporto del Distinct Body:
Parere del Distinct Body	SI	NO
Se si è risposto FORSE ad una delle precede dagli uffici responsabili della compilazion allegato al modulo di notifica sulla piatta sommaria delle misure GBER e ad ogni al aiuto intende sottoporre al DPE.	ie della scheda e il par iforma SANI2, alla richie	ere reso dal Distinct Body deve essere esta al DPE di valutazione preliminare e

Il Dirigente responsabile

